

**Ordinanza n. 33**

**OGGETTO:** Chiusura temporanea al transito veicolare ss 426 dall'intersezione via San Rocco -G. Carimando all'intersezione via Foce - via Fosso del Mulino

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTE** che a seguito di numerose segnalazioni e lamentele di cittadini relative alla velocità eccessiva dei veicoli nella strada SS 426 ;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14/05/2020 per l'istituzione nel centro abitato limite velocità 30 Km ;

**CONSIDERATO** che occorre rivedere la viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale sulla ss 426, al fine di rendere più fluido e sicuro il movimento dei veicoli garantendo inoltre maggiore sicurezza ai pedoni; **PRESO ATTO** delle direttive della Giunta Comunale, relative alla volontà di realizzare sulla strada ss426 numero 6 attraversamenti pedonali rialzati secondo quanto previsto dal codice della strada, costituiti in materiale bituminoso, in modo tale da garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare dei pedoni;

**VISTO** il parere favorevole alla chiusura totale al transito sulla ss426 della Provincia di Salerno Settore Viabilità e Trasporti

**VISTO** gli art. 5, al comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali...";

**VISTO** all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

**RITENUTO** di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;

**VISTO:** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

**ORDINA**

Per consentire l'esecuzione dei lavori dalle ore 8.00 alle ore 24,00 del 29 Luglio, la chiusura totale al traffico veicolare della SS 426, nel tratto da intersezione di via San Rocco(Ospedale) a via Foce, è disposta la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale secondo le modalità indicate ai punti 1, 2, 3 e 4;

- 1) -SS426 - via S.Rocco(Ospedale) in corrispondenza dell'intersezione via G. Carimando divieto di Transito per i veicoli provenienti da San Pietro al Tanagro con direzione obbligatoria a destra con circolazione consentita per G. Carimando, Viale dello Sport, Via L.Pica, Polla;
- 2) SS 426 – via Foce in corrispondenza dell'intersezione con via Fosso del Mulino divieto di transito per i veicoli che provengono da Polla con direzione obbligatoria a sinistra via Fosso del Mulino - San Pietro al Tanagro;
- 3) SS 426 divieto di transito Via San Bernardino in corrispondenza dell'intersezione Unità d'Italia;
- 4) Via Unità d'Italia doppio senso di marcia, in modo tale che ai residenti non rimanga preclusa la possibilità di entrata ed uscita dal paese;

#### **AVVERTENZE**

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati ( anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza ) da personale del comando di polizia Locale e da altri organi di polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza di personale in loco. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente , nella zona interessata mantengono la loro efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto e incompatibili con le misure di questo provvedimento.

#### **VIGILANZA**

Gli agenti della forza pubblica e da chiunque spetti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

#### **SANZIONI**

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal codice della strada ( D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ).

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al "Ministero dei Trasporti ".

#### **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento venga notificato a :

- Provincia di Salerno settore Viabilità e Trasporti Servizio e Gestione del Demanio Stradale ;
- Comando Stazione Carabinieri Polla;
- Comando Vigili del Fuoco;
- Asl Salerno dipartimento emergenza 118
- Autolinee Lamanna e Curcio;
- Polizia Municipale

#### **AVVISA**

Che ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge 241/90 avverso alla presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e sempre nel termine indicato, dalla pubblicazione e /o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Sant'Arsenio 29/07/2020

**Il Responsabile del Servizio**

**Il Responsabile del Settore**